



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO,  
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ  
IL RESPONSABILE  
**DOTT. GIOVANNI SANTANGELO**

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI  
NELLA SEGNATURA ALLEGATA  
REG PG/2021/391224  
DEL 24 APRILE 2021

A XXX

**Oggetto: installazione di impianto di telefonia in area parzialmente pianificata.**

Si risponde al quesito relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di telefonia di cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del Dlgs. n. 259 del 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche (CCE), ancora non rilasciata dallo Sportello in indirizzo in ragione del parere sfavorevole espresso dal Comune territorialmente interessato. Secondo l'amministrazione comunale, l'opera si pone in contrasto con l'art. 8 della LR n. 15 del 2013 che disciplina l'attività edilizia in aree parzialmente pianificate, quale è quella su cui dovrà insistere l'impianto in oggetto. La disposizione regionale ammette in dette aree interventi edilizi sulle costruzioni esistenti, ma non consente la nuova costruzione<sup>1</sup>.

Pertanto, lo sportello in indirizzo ha comunicato all'operatore interessato il preavviso di diniego, inviato ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241 del 1990, a cui hanno fatto seguito le osservazioni da parte dello stesso operatore e del comune interessato. Quest'ultimo a rettifica del dissenso come sopra espresso ha richiesto alla stessa

---

<sup>1</sup> E' appena il caso di ricordare che le infrastrutture (esempio le torri e i tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti) che sostengono gli impianti per le reti di comunicazione elettronica sono annoverate tra le opere di nuova costruzione dal testo unico statale dell'edilizia (art. 3, comma1, lettera e.4) del DPR n. 380 del 2001).

società di presentare istanza di permesso di costruire in deroga, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 15 del 2013.

A fronte di tale osservazione comunale lo sportello ha chiesto a questo servizio se l'eventuale provvedimento di diniego di autorizzazione possa essere motivato:

1. dal parere sfavorevole dell'amministrazione comunale e
2. dalla successiva richiesta della stessa amministrazione della necessità di presentare istanza di permesso in deroga.

1. Si rileva che l'art. 8 della LR 15 del 2013 ha la finalità di evitare che in carenza di pianificazione, operativa e attuativa richiesta dallo strumento urbanistico generale<sup>2</sup>, si realizzi una edificazione incontrollata e irrazionale che possa pregiudicare l'ordinato assetto urbanistico di parti del territorio. A tal fine, in attesa di completare il quadro della pianificazione, il diritto di edificare è stato ristretto dalla legge regionale alla manutenzione e alla ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.

L'ambito di applicazione del citato art. 8 (come l'analogo art. 9 del DPR 380 del 2001 e la precedente normativa statale<sup>3</sup>) è riferito all'edilizia privata, residenziale e produttiva, ma non alle opere di urbanizzazione. Nel caso in questione i nuovi impianti sono stati espressamente definiti dall'art. 86, comma 3, del CCE *“opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori”*.

Pertanto, la loro realizzazione non si ritiene che sia soggetta alle limitazioni di cui all'art. 8 della LR n. 15 del 2013 non trattandosi di un intervento edilizio ordinario, bensì della realizzazione di una opera di urbanizzazione primaria.

2. Con riguardo alla disciplina procedurale delle reti e delle comunicazioni elettroniche, è noto che le norme del CCE costituiscono una normativa speciale che prevale rispetto alla disciplina dell'edilizia, escludendone l'applicazione, come è chiarito dall'art. 10,

---

<sup>2</sup> Da quanto si conosce il Comune è dotato di piano strutturale.

<sup>3</sup> Si veda l'art. 4 della legge 10 del 1977 che regolava l'edificazione nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali.

comma 4, ultimo periodo, della LR n. 15 del 2013. In tale disposizione sono fatte salve le procedure abilitative speciali previste da leggi settoriali, comprese quella in questione, dove è stato previsto un unico procedimento da utilizzare in tutto il territorio nazionale, caratterizzato da specifiche regole che ne consentono la conclusione in tempi brevi e che costituiscono l'attuazione delle previsioni comunitarie (Corte costituzionale n. 336 del 2005). In aggiunta si evidenzia che l'art. 86, comma 3, del CCE, nel definire le infrastrutture di comunicazione elettronica fra le opere di urbanizzazione primaria, ha stabilito che *“ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto.”*.

Si ritiene dunque che la realizzazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti come disciplinata dal codice delle comunicazioni sia sottratta alla disciplina ordinaria sull'attività edilizia, di cui alla LR n.15 del 2013, in quanto la normativa statale contenuta nello stesso codice si pone in rapporto di specialità rispetto alla normativa regionale (ed anche rispetto a quella statale di cui al testo unico DPR n. 380 del 2001, come ribadito con costanza anche dalla giurisprudenza amministrativa le cui pronunce sono state citate nella richiesta di parere). Non trova applicazione nemmeno l'art. 20 della LR n. 15 del 2013, ovvero il permesso di costruire in deroga, il quale – sia detto per inciso – può trovare applicazione unicamente con riferimento alle prescrizioni dello strumento urbanistico espressamente indicate dal citato art. 20: la densità edilizia e le destinazioni d'uso ammissibili, nonché l'altezza degli edifici e la distanza tra fabbricati e dai confini stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica, purché la deroga non risulti in contrasto con i limiti minimi inderogabili stabiliti dalla disciplina statale e regionale in materia.

Distinti saluti

Dott. Giovanni Santangelo

*Firmato digitalmente*

RV